



Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con D.C.C. n. 16 del 30/06/2008
Modificato con D.C.C. n. del 30/06/2021

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze, il funzionamento e le competenze del Consiglio comunale, per un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.

Le norme ivi contenute sono integrative del D. Lgs. N. 267/2000 in attuazione di quanto previsto dallo Statuto.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente del Consiglio.

Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ARTICOLO 2

Luogo delle adunanze consiliari

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'Aula Consiliare "G. Pezzella" sita in Via Mormile, n. 6 di Sant'Arpino.

Il Presidente, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

E' facoltà del Presidente del Consiglio prevedere la trasmissione della seduta in diretta *streaming*, tramite la pagina *facebook* ufficiale del Comune o attraverso il sito istituzionale.

I consiglieri possono avanzare al Presidente proposte in tal senso.

All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte le bandiere nazionale e quella dell'Unione Europea, così come prescrive l'art. 2, comma1, della Legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Dietro la Presidenza del Consiglio Comunale sarà collocato il Gonfalone.

ARTICOLO 3

Polizia dell'Assemblea consiliare

La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse chi causi il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C. P.).

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente, previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

La Forza Pubblica non può entrare nell'emiciclo riservato ai Consiglieri se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ARTICOLO 4

Persone ammesse nella Sala delle adunanze

Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella Sala può accedere qualsiasi cittadino.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata. Nessuna persona estranea al Consiglio, ad esclusione degli Assessori esterni, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli altri inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone, funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

Alla stampa, ove richiesto e possibile, sarà riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

Ai rappresentanti della stampa è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

ARTICOLO 5

Disciplina del pubblico

Chiunque acceda alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 3.

DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

ARTICOLO 6

Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri

Il Sindaco e i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti e acquistano, con ciò, tutti i diritti inerenti alle loro funzioni. In caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

E' in facoltà del Consiglio Comunale procedere alla nomina di un 17° consigliere, individuato tra gli extracomunitari regolarmente presenti sul territorio locale da almeno 5 anni, eletto dal Consesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il quale parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sedute, con pari facoltà di intervenire sugli argomenti oggetto di discussione.

ARTICOLO 7

Convocazione del consiglio neo eletto

La convocazione del Consiglio Comunale per la seduta di insediamento dopo le elezioni deve essere fatta nel termine di dieci giorni dalla proclamazione ad opera del Sindaco, il quale presiede la seduta stessa.

ARTICOLO 8

Prima seduta dopo le elezioni

Nella prima seduta dopo le elezioni, e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale procede secondo le norme di legge :

1. alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
2. alla nomina del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti, così come previsto dal successivo art. 21.
3. alla discussione ed approvazione, in apposito documento, degli indirizzi generali di governo, ai sensi dell'art. 10, comma 5 e 6 del vigente statuto Comunale.

ARTICOLO 9

Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

Alla discussione e alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità e incompatibilità sia contestata.

Nella stessa seduta il Consiglio Comunale prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla

convalida dei surrogati. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori del Consiglio.

CAPO III

DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 10

Sessione del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza.

Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazioni del Presidente o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati o su richiesta della Giunta.

ARTICOLO 11

Programmazione dei lavori

Al fine di programmare i lavori del Consiglio Comunale sono convocate dal Presidente del Consiglio apposite Conferenze dei Capigruppo a cui partecipano i Capigruppo consiliari nonché il Sindaco o suo delegato e, su invito, i singoli Assessori.

A dette riunioni potranno essere invitati i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti e per fornire le opportune informazioni, il Segretario Generale ed i Responsabili delle varie Aree dell'Amministrazione.

ARTICOLO 12

Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati. Spetta al Presidente il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno sulla base delle proposte avanzate in sede di Conferenza dei capigruppo.

ARTICOLO 13

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali.

Spetta tuttavia al Presidente del Consiglio Comunale predisporre l'avviso di convocazione, il relativo o.d.g. nonché determinare la data di convocazione sulla scorta del calendario dei lavori formulato nella Conferenza dei Capigruppo.

L'iniziativa di proposte di deliberazioni da iscriversi all'ordine del giorno formulata sia dal Sindaco che dalla Giunta Comunale deve essere presentata in tempo utile per la convocazione e accompagnata dalla proposta di deliberazione e dal fascicolo degli atti completo di tutti i documenti necessari per l'informazione dei consiglieri, nonché dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Qualora il Presidente ritenga che la documentazione sia insufficiente o inadeguata ne richiede la immediata integrazione, precisando quali siano gli atti ritenuti occorrenti a garanzia di una corretta informazione dei consiglieri. Detta integrazione deve avvenire in tempo utile per consentire il deposito telematico, secondo le modalità di cui al successivo art. 18, delle proposte complete ad opera della Segreteria Comunale a seguito della diramazione dell' avviso di convocazione.

Le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri comunali sono inviate al Presidente del Consiglio il quale le trasmette al Responsabile del Servizio attraverso il Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. In tal caso la eventuale proposta va protocollata e consegnata al Presidente almeno 2 giorni prima del termine ultimo di deposito telematico degli atti ad opera della segreteria comunale.

La verifica di quanto previsto dall'art. 42 del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a trattare l'argomento è fatta dal Responsabile attraverso il parere di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 14

Avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente.

Ove il Presidente sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta dal Vice Presidente Vicario e, in caso di ulteriore assenza e/o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente ed, a seguire, dal Consigliere anziano (per cifra elettorale, come da Statuto Comunale vigente) e, ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano per età.

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale - con indicazione della data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, la firma del Presidente o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, con annesso l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato, del quale costituisce parte integrante - è trasmesso a ciascun Consigliere Comunale, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nei termini di cui al successivo art. 15.

Nei termini di cui al precedente comma sono ricompresi i giorni festivi.

Qualora il Presidente abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.

Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese cioè nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

Tale prassi deve essere usata solo per argomenti che presentino oggettivamente i connotati dell'urgenza.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 2, è pubblicato all'albo pretorio on-line ed è altresì inviato – sempre tramite PEC con gli strumenti informatici in uso presso l'Ente:

- Al revisore dei conti;
- ai responsabili di area;
- alle eventuali altre Autorità interessate.

Indipendentemente dalle modalità usate per la convocazione del Consiglio Comunale – sopra descritte - l'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno è, comunque, pubblicato sia all'Albo Pretorio on-line, sia sulla home page del sito istituzionale del Comune, assolvendo in tal modo l'Ente agli obblighi di pubblicazione.

In ogni caso, tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare deve intercorrere il ragionevole lasso temporale sopra specificato - affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del citato documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere Comunale. Il corretto invio dell'avviso di convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. La notifica si intende pertanto perfezionata anche quando la casella PEC del Consigliere è satura e non può ricevere l'atto notificato, che però sia stato validamente spedito: perciò, gli effetti della notifica si realizzano comunque nei confronti di chi non ha provveduto a gestire in modo adeguato il proprio spazio di archiviazione, con conseguente esonero di responsabilità da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio Segreteria comunale ha l'onere di verificare che si sia perfezionato con successo (avvenuta ricezione) il procedimento con cui viene portato a conoscenza l'avviso di convocazione della seduta consiliare ed il connesso Ordine del giorno, secondo le modalità regolamentate dal presente articolo. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono trasmesse dall'Ufficio medesimo al Presidente del Consiglio Comunale e conservate, a livello informatico, a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Entro 10 giorni dalla proclamazione, ciascun Consigliere Comunale è tenuto a comunicare al Sindaco/Presidente del Consiglio tra le altre informazioni, richieste per legge, il proprio indirizzo PEC, se in possesso, al quale devono essere trasmessi gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Ove non siano in possesso di un proprio indirizzo PEC, i consiglieri comunali saranno dotati di casella di posta elettronica certificata istituzionale. E' dovere di ciascun Consigliere Comunale dotarsi di PEC e, comunque, consultare costantemente il proprio indirizzo PEC e comunque il sito istituzionale del Comune.

Qualora la spedizione con modalità telematica dell'avviso di convocazione e dell'annesso Ordine del giorno non potesse aver luogo per problemi tecnici, si procederà a notificare l'avviso di convocazione e l'annesso ordine del giorno a mezzo messo comunale ovvero, in subordine e sempre nella sola eccezionale ipotesi di cui al presente comma, a mezzo raccomandata postale o telegramma - sempre entro i termini di cui al presente Regolamento – al domicilio dichiarato nel Comune da ciascun Consigliere Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione della propria carica

ed indicato con dichiarazione scritta, depositata presso la Segreteria dell'Ente. Nel caso di elezione di domicilio, il Consigliere Comunale, nella medesima dichiarazione, dovrà indicare il nominativo della persona alla quale saranno consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.

L'ipotesi di cui al comma precedente assume, comunque, carattere assolutamente straordinario. Di conseguenza, non sono da ritenere rispettose delle finalità sottese al presente articolo (risparmio costi; semplificazione e celerità dell'azione amministrativa) e non possono, pertanto, essere soddisfatte specifiche richieste da parte del singolo Consigliere Comunale, aventi ad oggetto l'attivazione ordinaria di procedure di spedizione o recapito dell'avviso di convocazione e dell'annesso Ordine del giorno con le modalità di cui al precedente comma.

L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza del Consigliere Comunale.

Con la stessa modalità di invio tramite posta elettronica certificata saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.

ARTICOLO 15

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere trasmesso, con le modalità sopra indicate, ai Consiglieri:

- per le sedute ordinarie, nel termine di almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- per le sedute straordinarie, nel termine di almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

ARTICOLO 16

Pubblicazione e diffusione

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune almeno 24 ore prima della riunione.

La convocazione del Consiglio Comunale e il relativo ordine del giorno possono essere portati a conoscenza della cittadinanza mediante la pubblicazione di manifesti.

ARTICOLO 17

Convocazioni d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

In tale ipotesi l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 24 ore prima.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può decidere, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 18

Deposito e consultazione degli atti

La proposta di deliberazione e gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono trasmessi a mezzo posta elettronica certificata ad opera della Segreteria comunale 72 ore prima della seduta per poter essere esaminati dai Consiglieri, sia che trattasi di sedute ordinarie che straordinarie.

Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, la trasmissione ad opera della Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.

I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione gli atti trasmessi come sopra e tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli trasmessi, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta Comunale soggetti a pubblicazione.

Qualora regolamenti o piani di qualsiasi specie vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio, almeno una copia di essi deve essere depositata presso la Segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.

Laddove la trasmissione con modalità telematica della proposta di deliberazione e degli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno non potesse aver luogo per difficoltà operative o problemi tecnici, si procederà al deposito presso la Segreteria comunale, secondo le tempistiche regolamentate dal presente articolo, per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio.

ARTICOLO 19

Discussione referto Revisori dei Conti

Nel caso in cui venga presentato, da parte dei Revisori dei Conti, un referto per gravi irregolarità, il Presidente, debitamente informato dal Responsabile del Servizio Finanziario o comunque da chi ne ha conoscenza, convoca il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi dall'avvenuta conoscenza per l'esame e la discussione:

Alla riunione del Consiglio devono essere invitati a partecipare i Revisori dei Conti, il Segretario Comunale ed il Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune.

CAPO IV

DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ARTICOLO 20

Presidenza dell'Assemblea consiliare

Fatta eccezione della seduta di insediamento il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o suo impedimento è chiamato a sostituirlo il Vice Presidente, secondo quanto previsto dal precedente art. 14 comma 2.

ARTICOLO 21

Modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario e dell'altro Vice Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio Comunale, successivamente alla convalida degli eletti.

L'elezione del Presidente del Consiglio non è valida se non interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, computando anche il Sindaco. Se dopo la prima votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente del Consiglio Comunale il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora persiste una situazione di parità di voti in sede di ballottaggio è eletto tra i due candidati il più anziano risultante dalla cifra individuale, vale a dire dalla somma dei voti lista più voti preferenza.

L'elezione dei due Vice Presidenti avviene con le stesse modalità della elezione del Presidente uno scelto nelle file della Maggioranza con funzioni Vicarie e uno nelle file della Minoranza.

Il Consiglio Comunale con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può procedere alla revoca dall'incarico sia del Presidente che dei Vice Presidenti per comportamenti non conformi all'art. 22 del vigente Regolamento.

La proposta di sfiducia motivata deve essere presentata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. La votazione di sfiducia avviene a scrutinio segreto.

ARTICOLO 22

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed esercita le seguenti funzioni :

- Convoca il Consiglio Comunale;
- Convoca le Conferenze dei Capigruppo;
- Dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori;
- Precisa i termini delle questioni su cui si vota;
- Dispone per le votazioni e ne proclama l'esito;
- Mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
- Partecipa alla discussione ed ai lavori delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto e senza contribuire alla determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità e trasparenza, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

ARTICOLO 23

Segretario dell'Assemblea

Il Segretario Comunale è Segretario dell'Assemblea consiliare e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario.

Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici o amministrativi del Comune. Quando il Segretario Comunale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento in esame del Consiglio Comunale, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età con l'obbligo di farne menzione nel verbale.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti la qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

Il Segretario Comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio deve deliberare con l'esclusione del pubblico quando si tratti di questioni che prevedono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata di persone, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali.

Alle sedute sia pubbliche che segrete possono partecipare gli assessori esterni con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.

ARTICOLO 25

Adunanze "aperte"

Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, ovvero su iniziativa degli stessi, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o anche nei luoghi ove si verifichino situazioni particolari o esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentati come sopra invitati, nonché dei cittadini.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Comune.

ARTICOLO 26

Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio Comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare l'esistenza del numero legale.

La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata constatata la presenza del numero legale dei consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al Consiglio quelle comunicazioni che non comportino un atto deliberativo.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo sospensione di massimo 30 minuti per consentire il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

ARTICOLO 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune (senza computare il Sindaco), però alla seconda convocazione, che potrà avere luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri, oltre il Sindaco.

Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.

Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.

Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso motivato al Segretario Generale.

ARTICOLO 28

Norme particolari per le sedute in seconda convocazione

Il Consiglio Comunale non può discutere e deliberare in seconda convocazione sui seguenti atti :

1. costituzione e istituzione di aziende speciali;
2. statuto delle aziende speciali;
3. partecipazioni a società di capitali;

4. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
5. l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
6. i piani regolatori generali e le loro variazioni agli atti stessi
7. la costituzione e la modificazione di forme associative con altri Enti;
8. l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 29

Nomina degli scrutatori e loro attribuzione

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nell'accertamento dei risultati per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea) hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi di procedere al conteggio dei voti riportati pro e contro da ogni singola proposta, o parte di proposta.

ARTICOLO 30

Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale, senza che questo sia chiamato a deliberare su essi. Sulle comunicazioni del Presidente un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni, da iscrivere all' o.d.g. dell'adunanza successiva.

ARTICOLO 31

Argomenti ammessi alla trattazione

Dopo le comunicazioni del Presidente, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per la celebrazione di eventi o per le commemorazioni di grande importanza.

Durante la seduta sono vietati discorsi o manifestazioni incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente Regolamento interno di procedura.

ARTICOLO 32

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precedenza delle proposte dell'Autorità governativa e regionale.

La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio senza discussione.

Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente o anche ad altro successivo le deliberazioni sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione.

ARTICOLO 33

Discussione sui vari argomenti

La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente stesso o dell'Assessore al ramo o del relatore designato dalle Commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale o del Consigliere incaricato dal Consiglio.

La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata per iscritto trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare in primo luogo i Capigruppo e successivamente i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la Presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire o offendere l'altrui reputazione.

ARTICOLO 34

Disciplina degli interventi

All'apertura della discussione, e cioè dopo l'esposizione dell'argomento da parte del relatore deputato, il Presidente assegna preliminarmente e prioritariamente su tutti gli altri la parola ai Capigruppo. Solo dopo di essi può essere concessa la parola ai consiglieri, nell'ordine delle relative

richieste. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento o all'argomento.

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

Ogni Consigliere può parlare una sola volta sullo stesso argomento e per una durata non superiore a 5 minuti, tranne che per dichiarazione di voto, qualora siano difformi da quelle del suo Capogruppo.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni fatte, può togliergli la parola per il resto della discussione.

Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide con votazione per alzata di mano. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi.

Ai soli Capigruppo, Presidente del Consiglio e Relatore dell'argomento in discussione, è ammessa una replica di non oltre 2 minuti.

ARTICOLO 35

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al Regolamento, o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, può parlare un oratore per ciascun gruppo Consiliare per non più di cinque minuti ciascuno.

ARTICOLO 36

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre il suo immediato allontanamento dalla sala consiliare.

ARTICOLO 37

Chiusura della discussione

Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 2 minuti.

ARTICOLO 38

Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento

Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta e, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, si riserva di rifissare la seduta ad almeno 2 giorni successivi alla sospensione, affinché gli avvisi vengano recapitati almeno 24 ore prima della nuova seduta. Qualora la nuova data venga stabilita direttamente dal Consiglio Comunale, gli avvisi dovranno essere recapitati solo ai consiglieri assenti, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

ARTICOLO 39

Chiusura della seduta consiliare

Il Presidente dichiara sciolta la seduta :

- a) quando sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e siano state eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni;
- b) qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale. Il Consiglio Comunale, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, può in qualunque momento dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, facendone particolare menzione nel processo verbale.

ARTICOLO 40

Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è redatto dal Segretario Comunale che assiste alle sedute (pubbliche e segrete) il processo verbale, che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Le adunanze del Consiglio possono essere registrate su supporto magnetico e conservate a cura del Responsabile Ufficio Segreteria.

Il Processo verbale, che costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, le indicazioni delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati sinteticamente.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di alcune considerazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e l'esito delle votazioni medesime.

Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni :

- a) ingiuriose per i Consiglieri e per gli estranei o per le Autorità
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume.

CAPO V DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 41

Sistemi di votazione

L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone, secondo quanto previsto dal precedente art. 24, debbono essere prese a scrutinio segreto.

Questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni qual volta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri e il Consiglio ritenga di aderire a tale proposta.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello e il Presidente proclama l'esito.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che i voti espressi risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono lacerate, a cura del Segretario verbalizzante, subito dopo l'esito della votazione.

ARTICOLO 42

Ordine delle votazioni

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

- 1) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
- 2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo;
- 3) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- 4) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri e approvata dal Consiglio Comunale;
- 5) Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

ARTICOLO 43

Dichiarazioni di voto

Prima della votazione ogni consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.

Uguualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

Ha inoltre diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio.

Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i 2 minuti.

ARTICOLO 44

Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la deliberazione non è valida.

Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.

I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi per tali quelle schede nulle per qualsiasi motivo.

Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

ARTICOLO 45

Interventi nel corso della votazione

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ARTICOLO 46

Annullamento e rinnovazione della votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

CAPO VI

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ARTICOLO 47

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto di accesso ad atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunale. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

ARTICOLO 48

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, e per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione.

L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, nella quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente e dichiararsi soddisfatto o meno.

In ogni caso l'interrogazione orale deve essere contenuta entro i 5 minuti.

ARTICOLO 49

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Comunale per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari. od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune. Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

E' consentita anche la presentazione di interpellanze orali, all'inizio della seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal presente Regolamento, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

Lo svolgimento deve essere contenuto entro i 5 minuti e la replica entro i 2 minuti. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere e la mozione stessa può essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

ARTICOLO 50

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio

in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell' Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 2 minuti per la replica.

La mozione può essere presentata anche nel corso della seduta a conclusione delle discussioni avvenute.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali deve aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

ARTICOLO 51

Coordinamento con l'attività della Giunta

Le interrogazioni, le interpellanze, gli o.d.g. sono rivolte a cura dei firmatari direttamente al Sindaco dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

Il Presidente, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di cui agli articoli precedenti, curerà in sede di predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio che gli Assessori competenti predispongano la risposta alle interpellanze e alle interrogazioni.

ARTICOLO 52

Svolgimento delle interrogazioni

L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente non lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i 5 minuti.

Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari, entro il limite dei 2 minuti.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 53

Svolgimento delle interpellanze

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 5 minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore incaricato non possono superare i 5 minuti e potranno dar luogo a una replica dell'interpellante per non più di 2 minuti. Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 54

Svolgimento della discussione sulle mozioni

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare le mozioni.

Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.

Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito una replica per non più di 2 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

CAPO VII GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 55

Gruppi consiliari e loro Capigruppo

Di norma i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui nella medesima lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

Coloro che non intendono aderire al gruppo nella cui lista sono stati eletti o che fuoriescano durante il mandato, sono considerati come appartenenti ad un gruppo misto.

Ciascun gruppo, a seguito di elezione, comunica il nome del Capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto, negli altri casi analoga comunicazione dovrà essere fatta nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla formazione del nuovo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età del gruppo.

Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari possono essere messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

ARTICOLO 56

Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo sono costituiti in conferenza permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte il Sindaco o suo delegato, il Presidente del Consiglio i Capigruppo. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, in sua assenza dal Vice Presidente con funzioni Vicarie.

I consiglieri Capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con avviso indicante gli argomenti da trattare.

Le funzioni di segreteria delle conferenze sono svolte da un dipendente appositamente incaricato ovvero dal Presidente o da uno dei componenti la Conferenza.

CAPO VIII

COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 57

Commissioni permanenti

Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consiliari permanenti pari al numero degli Assessori e con competenze analoghe, mentre per le deleghe non assegnate è competente la Commissione AA.GG.

Ciascuna commissione è composta da cinque membri di cui tre scelti tra i gruppi della maggioranza e due tra quelli della minoranza, garantendo, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Ove si proceda alla costituzione di Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia sarà attribuita alla minoranza la relativa Presidenza.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessario la sostituzione di un Consigliere dalla Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il Capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

ARTICOLO 58

Funzionamento Commissioni

La prima convocazione delle Commissioni, successivamente alle loro costituzioni, viene fatta dal Presidente del Consiglio Comunale, con all' o.d.g. la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale amministrativo comunale delle unità operative interessate ovvero dal Presidente o da uno dei componenti la Commissione.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare i singoli Assessori quando sono trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza o il Sindaco quando questi lo ritenga opportuno. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare ai lavori, previa comunicazione al Sindaco, il Segretario Generale ed i Responsabili apicali con funzioni consultive.

Il Presidente del Consiglio Comunale, invece, è membro di diritto di tutte le Commissioni Consiliari, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto Comunale.

ARTICOLO 59

Convocazione commissioni

La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione con avviso indicante gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Assessore di riferimento negli stessi termini del comma precedente.

La convocazione della Commissione può essere richiesta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori al ramo o da almeno due membri di essa, indicando gli argomenti che si vogliono trattare. In detti casi, il Presidente della Commissione dispone la convocazione entro giorni 10 dalla richiesta.

ARTICOLO 60

Sedute delle commissioni

Le sedute di ciascuna Commissione sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

ARTICOLO 61

Proposte delle commissioni

Le proposte delle Commissioni sono poste in discussione nel primo Consiglio utile successivo alla trasmissione del verbale della seduta.

Le proposte delle Commissioni permanenti di norma sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio. Qualora un Consigliere chieda che si proceda alla discussione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e seguenti del presente Regolamento.

ARTICOLO 62

Commissioni temporanee o speciali

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee o speciali per l'esame di problemi particolari fissandone la competenza, i poteri e la durata.

Per la composizione ed il funzionamento si applicano gli articoli precedenti che disciplinano le Commissioni permanenti.

ARTICOLO 63

Durata delle commissioni

Le Commissioni permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

Le commissioni speciali o temporanee non possono avere una durata oltre la data di cessazione del Consiglio stesso.

ARTICOLO 64

Remissione al Presidente del Consiglio Comunale

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento provvederà il Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 65

Richiamo a Leggi e disposizioni varie

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento è fatto richiamo alla legge comunale e provinciale vigente ed al relativo Regolamento, alle leggi e disposizioni speciali in materia nonché ai Regolamenti della Regione, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

ARTICOLO 66

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a norma di legge.

ARTICOLO 67

Revisione del Regolamento

Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento. Le proposte sono esaminate dall'apposita Commissione consiliare, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.

Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

INDICE

CAPO I-DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari**
- Art. 3 - Polizia dell'Assemblea Consiliare**
- Art. 4 - Persone ammesse nella Sala delle adunanze**
- Art. 5 - Disciplina del pubblico**

CAPO II - DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

- Art. 6 - Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri**
- Art. 7 - Convocazione del Consiglio neo-eletto**
- Art. 8 - Prima seduta dopo le elezioni**
- Art. 9 - Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti**

CAPO III – DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10 - Sessioni del Consiglio**
- Art. 11 - Programmazione dei lavori**
- Art. 12 - Ordine del giorno**
- Art. 13 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno**
- Art. 14 - Avvisi di convocazione**
- Art. 15 - Termini per la notifica degli avvisi di convocazione**
- Art. 16 - Pubblicazione e diffusione**
- Art. 17 - Convocazioni d'urgenza**
- Art. 18 - Deposito e consultazione degli atti**
- Art. 19 - Discussione referto Revisori dei Conti**

CAPO IV – DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

- Art. 20 - Presidenza dell'Assemblea consiliare**
- Art. 21 - Modalità elezione Presidente e Vice Presidenti del Consiglio**
- Art. 22 - Attribuzioni del Presidente**
- Art. 23 - Segretario dell'Assemblea**
- Art. 24 - Pubblicità e segretezza delle sedute**
- Art. 25 - Adunanze "aperte"**
- Art. 26 - Apertura delle adunanze**
- Art. 27 - Numero legale per la validità delle deliberazioni**
- Art. 28 - Norme particolari per sedute in seconda convocazione**
- Art. 29 - Nomina degli scrutatori e loro attribuzione**
- Art. 30 - Comunicazioni del Presidente**
- Art. 31 - Argomenti ammessi alla trattazione**
- Art. 32 - Ordine di trattazione degli argomenti**
- Art. 33 - Discussione sui vari argomenti**
- Art. 34 - Disciplina degli interventi**
- Art. 35 - Mozione d'ordine**
- Art. 36 - Disciplina dei Consiglieri**
- Art. 37 - Chiusura della discussione**
- Art. 38 - Continuazione della trattazione dell'o.d.g. in caso di mancato esaurimento**

Art. 39 - Chiusura della seduta consiliare
Art. 40 - Processo verbale delle adunanze

CAPO V - DELLE VOTAZIONI

Art. 41 - Sistemi di votazione
Art. 42 - Ordine delle votazioni
Art. 43 - Dichiarazioni di voto
Art. 44 - Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione
Art. 45 - Interventi nel corso della votazione
Art. 46 - Annullamento e rinnovazione della votazione

CAPO VI - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 47 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri
Art. 48 - Interrogazioni
Art. 49 – Interpellanze
Art. 50 - Mozioni
Art. 51 - Coordinamento con l'attività della Giunta
Art. 52 - Svolgimento delle interrogazioni
Art. 53 - Svolgimento delle interpellanze
Art. 54 - Svolgimento della discussione sulle mozioni
Art. 55 - Gruppi consiliari e loro Capigruppo
Art. 56 - Conferenza dei Capigruppo
Art. 57 - Commissioni permanenti
Art. 58 - Funzionamento commissioni
Art. 59 - Convocazione commissioni
Art. 60 - Sedute delle commissioni
Art. 61 - Proposte delle commissioni
Art. 62 - Commissioni temporanee o speciali
Art. 63 - Durata delle commissioni

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Remissione al Presidente del Consiglio Comunale
Art. 65 - Richiamo a leggi e disposizioni varie
Art. 66 - Entrata in vigore del Regolamento
Art. 67 - Revisione del Regolamento